

R.G. 5471/10
SENT.

Cron.
Rep.



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 3[^] BIS

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Erminia BALDINI Presidente
dott. Giorgio SENSALE Consigliere
dott. Danilo CHIECA Consigliere relatore
ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5471 dell'anno 2010, vertente

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «LA SAPIENZA», con sede in Roma al piazzale A. Moro n. 5 (c.f.: 80209930587), in persona del rettore *pro tempore*, e, «per quanto possa occorrere», MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, con sede in Roma alla via XX Settembre n. 97 (c.f.: 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

-APPELLANTI

E

, nato a
il , residente a
alla via (c.f.:

rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Liguori e Tiziana Conte, giusta procura a margine della comparsa di risposta;

-APPELLATO

OGGETTO: responsabilità medico-chirurgica

CONCLUSIONI:

per gli appellanti -il procuratore dello Stato Valeria Romano (dal verb. ud. del 15 dicembre 2016):

«...*si riporta alle difese in atti*»;

per l'appellato -l'avv. Silvia Migliavacca, per delega dell'avv. Michele Liguori (dal verb. ud. del 15 dicembre 2016): «...*conclude in conformità alle conclusioni tutte già rassegnate negli atti di causa e verbali tutti delle udienze che precedono*».

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**

L'odierna vicenda processuale viene così ricostruita dalla



sentenza definitiva n. 10453/10 del 19 ottobre 2010, resa inter partes dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio di primo grado iscritto al n. 14863/02 R.G.: «Con citazione del 21-05-2002 conveniva davanti al Tribunale di Napoli Tagliacozzo Sandro e l'Università degli Studi di Roma La Sapienza affinché, previo accertamento della responsabilità professionale dei convenuti, fossero condannati al risarcimento del danno biologico e patrimoniale subito. A sostegno della domanda esponeva quanto segue: 1) fin dalla nascita era portatore di una patologia a carico dell'apparato gastroenterico responsabile di una sintomatologia simile a quella della subocclusione intestinale; 2) il 23-11-1992 si era ricoverato presso il Policlinico Umberto I di Roma, Istituto di II^ Clinica Medica, ove i sanitari, a seguito di indagini diagnostiche, avevano attribuito i disturbi lamentati ad una patogenesi di tipo organico riconducibile alla presenza della membrana di Ladd e, a tale fine, sottoponevano esso istante, il successivo 17-12-1992, ad intervento chirurgico praticato presso il I Istituto di Clinica Chirurgica Generale IV^ Patologia Chirurgica ad opera del dott. Sandro Tagliacozzo; 3) nel corso di tale intervento non veniva rinvenuta alcuna membrana di Ladd, sicchè l'operatore si limitava ad effettuare una appendicectomia, con successiva chiusura del piano operatorio; 4) tale intervento veniva descritto come laparotomia esplorativa ed il decorso post-operatorio veniva aggravato da due episodi di melena, venendo dimesso l'istante solo in data 21-1-1993; 5) il Tagliacozzo e gli altri sanitari della struttura avevano gravemente omesso i loro doveri di informazione preventiva e, in ogni caso, l'intervento non era stato eseguito a regola d'arte, con grave compromissione della persona di esso istante. L'Università, nel costituirsi, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli ed il proprio difetto di legittimazione passiva a favore della neocostituita Azienda Policlinico Umberto I; quale erede universale del convenuto Tagliacozzo, defunto, si costituiva la moglie Benaglia Lauretta, la quale pure eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Napoli e chiedeva di chiamare in causa la Winterthur, la quale assicurava per la responsabilità civile il defunto marito. La Winterthur, nel costituirsi, aderiva all'eccezione sollevata dalla Benaglia ed eccepiva la prescrizione del diritto alla garanzia. L'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, chiamata in causa dall'istante, nel costituirsi, oltre ad eccepire l'incompetenza del Tribunale di Napoli, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa Assitalia spa, la quale, nel costituirsi, si associava alle difese della propria assicurata. Autorizzata, altresì, la chiamata in causa, a cura dell'attore, del Ministero



dell'Economia, questo, nel costituirsi, oltre a ribadire l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, deduceva la prescrizione della pretesa attorea, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Sulle questioni pregiudiziali la causa -fatte precisare le conclusioni- veniva assegnata a sentenza. Con sentenza (n. 13202/04) del 30-12-2004 il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Roma sulla domanda proposta dall'attore nei confronti della Benaglia, nonché sulla domanda di garanzia proposta da quest'ultima nei confronti della Winterthur, e rigettava la domanda proposta dall'attore nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I, dichiarando assorbita la domanda di garanzia avanzata dalla predetta Azienda nei confronti dell'Assitalia spa; non definitivamente pronunciando, dichiarava la competenza dell'adito Tribunale sulla domanda proposta dall'istante nei confronti del Ministero dell'Economia e dell'Università convenuta».

Espletata nel prosieguo del giudizio l'istruttoria del caso, il giudice di prime cure così decideva nel merito, con la pronuncia citata all'inizio della presente parte narrativa, la causa vertente tra il l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza» e il Ministero dell'Economia e delle Finanze: «...in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta Università degli Studi di Roma «La Sapienza», a titolo di risarcimento dei danni, (al pagamento) in favore dell'istante della somma complessiva di Euro 561.726,47 (cinquecentosessantunomilasettecentoventisei/47), oltre interessi da calcolarsi nella misura del 2% annuo dalla data del 17-12-1992 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo; rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti del Ministero; condanna la convenuta Università al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice, che liquida in complessivi Euro 32.800,00 (di cui Euro 19.000,00 per onorario di avvocato, Euro 9.300,00 per diritti di procuratore, Euro 4.500,00 per spese, compresi gli esborsi per consulenze di parte e di ufficio), oltre spese generali come per legge su diritti ed onorari, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Michele Liguori; pone definitivamente a carico della convenuta Università le spese di ctu, come liquidate in virtù dell'apposito decreto; compensa le spese processuali tra parte istante e Ministero».

Con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 2010, l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza» e, «per quanto possa occorrere», il Ministero dell'Economia e delle Finanze (d'ora in avanti, per brevità, Università e M.E.F.) hanno proposto appello, dinanzi a questa Corte, avverso la



sentenza non definitiva n. 13202/04 del 30 dicembre 2004 e la sentenza definitiva n. 10453/10 del 19 ottobre 2010, sopra menzionate (la seconda notificata all'ateneo il 19 novembre 2010), contestando, in via pregiudiziale, la pronuncia affermativa della propria competenza territoriale emessa dal Tribunale adito e censurando, in subordine, le statuizioni di merito adottate dal primo giudice.

Nuovamente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'appellato il quale, oltre a resistere all'avverso gravame, ha instato per il risarcimento dei danni sofferti e per il pagamento degli interessi maturati dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

Esaurita l'attività prevista negli artt. 350 e 351 c.p.c. e fatte precisare le conclusioni, all'udienza del 15 dicembre 2016 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

1. Va, anzitutto, osservato che l'appello proposto, «per quanto possa occorrere», dal M.E.F. è palesemente inammissibile per difetto di interesse ad impugnare, avendo il primo giudice respinto la domanda risarcitoria avanzata dall'attore contro il predetto Ministero (il quale, pertanto, non può ritenersi soccombente sul punto) e non essendo stato investito dal gravame l'unico capo della sentenza di primo grado rispetto al quale un siffatto interesse si sarebbe teoricamente potuto ravvisare, ovvero quello disponente l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra le parti innanzi citate.

2.1 Tanto premesso, e passando all'esame dell'appello spiegato dall'Università, osserva la Corte che, con il primo motivo di doglianza, l'impugnante censura la sentenza non definitiva n. 13202/04 del 30 dicembre 2004 -fatta oggetto di tempestiva riserva di gravame differito, ai sensi dell'art. 340 c.p.c.- per aver erroneamente affermato la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Napoli a conoscere della domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti dal

Il motivo è inammissibile.

Invero, avendo la menzionata sentenza statuito soltanto sulla competenza, senza decidere il merito della causa¹,

¹ È appena il caso di osservare che la citata sentenza n. 13202/04 è in parte definitiva, in parte non definitiva.

Precisamente:

-è definitiva nella parte in cui: a)ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in ordine alla domanda risarcitoria proposta dal La Gatta contro Lauretta Benaglia, nella qualità di erede del defunto Sandro Tagliacozzo, e in ordine alla domanda di garanzia spiegata da quest'ultima nei confronti della Winterthur Assicurazioni s.p.a., all'uopo chiamata in causa; b)ha respinto la domanda risarcitoria proposta dall'attore contro l'Azienda Policlinico Umberto I, dichiarando assorbita la domanda di garanzia spiegata da quest'ultima nei confronti dell'Assitalia -Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., all'uopo chiamata in causa;



l'unico rimedio impugnatorio esperibile contro di essa era costituito dall'istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., da proporsi nei modi e nei termini di cui all'art. 47 dello stesso codice, non essendo ammessa la riserva di appello avverso una simile pronuncia (cfr., ex multis, Cass. n. 24755/14, Cass. n. 8354/07 e Cass. n. 10025/98).

2.2 Con l'ultimo motivo -da esaminarsi con priorità rispetto agli altri, sebbene formulato «*in via estremamente subordinata*», in quanto attinente a una questione preliminare di merito- l'Università lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sull'eccezione di prescrizione sollevata da essa convenuta.

La doglianza, pur astrattamente condivisibile, non appare idonea a condurre alla riforma della sentenza impugnata.

Effettivamente, il primo giudice ha trascurato di provvedere sull'anzidetta eccezione, sebbene questa fosse stata ritualmente formulata dall'ateneo convenuto nella propria comparsa di risposta.

Fermo quanto precede, deve, tuttavia, escludersi che il diritto fatto valere dall'attore si sia estinto per prescrizione, atteso che:

-secondo quanto stabilito dal Tribunale in linea con l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la responsabilità della struttura ospedaliera per i danni cagionati dalla non diligente esecuzione della prestazione medica o dall'inosservanza dell'obbligo di ottenere il consenso informato del paziente ha natura contrattuale;

-conseguentemente, il termine di prescrizione al quale occorre fare riferimento nel caso di specie è quello ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c.;

-detto termine, pur volendone fissare la decorrenza alla data di esecuzione dell'intervento chirurgico per cui è causa (17 dicembre 1992), è stato interrotto dal una prima volta mediante l'invio dell'allegata lettera raccomandata di costituzione in mora ricevuta dall'Università il 14 ottobre 1999, una seconda volta con la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 21 maggio 2002 (quindi ben prima del decorso del periodo necessario per il maturarsi della prescrizione) e produttiva dell'effetto permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2943, 1° comma, e 2945, 2° comma, c.c..

2.3 Con il terzo motivo (corrispondente al secondo nel diverso ordine logico seguito dall'appellante) l'Università

-è non definitiva nella parte in cui ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale adito in ordine alla domanda risarcitoria proposta dall'attore contro l'Università e il M.E.F..

Appare, quindi, evidente che, nell'ambito della causa tra il La Gatta, l'Università e il M.E.F. (inizialmente riunita, all'interno dello stesso processo, con quelle vertenti tra il La Gatta, la Benaglia, l'Azienda Policlinico Umberto I e le prefate compagnie assicuratrici), la sentenza in oggetto si è limitata a statuire sulla competenza, senza decidere il merito della controversia.



rimprovera al Tribunale di aver travisato le risultanze dell'espletata c.t.u. medico-legale, affermando erroneamente che dalle indagini svolte dall'ausiliario si ricaverebbe la prova del nesso causale tra la prestazione medica dedotta in giudizio e l'evento dannoso lamentato dall'attore.

Obietta, in proposito: che dalla lettura dell'elaborato peritale emerge, invece, che «l'opzione chirurgica andava interpretata come un tentativo razionale e motivato di risolvere un problema di fronte all'inefficacia o inesistenza di concreta terapia medica e al perdurare di sintomatologia dolorosa con riduzione della qualità della vita»; che «lo stesso c.t.u., rispondendo ad un'obiezione del Dott. Vivolo, consulente tecnico di parte del Sig.

, circa la mancata ripetizione dell'esame radiologico prima dell'intervento, ha evidenziato l'inutilità di ulteriore esame radiologico, stante la presenza di ben quattro recentissimi esami radiologici eseguiti da un radiologo particolarmente stimato nell'ambiente romano»; che «in modo del tutto illogico il Tribunale, pur avendo riconosciuto che "l'intervento è da considerarsi eseguito correttamente"... , ne ha fatto discendere dei danni del tutto esclusi, nelle sue relazioni, dal c.t.u., il quale ha ribadito, anche nell'ultima integrazione, che "l'esecuzione dell'intervento, come detto esplorativo, non ha modificato né in meglio, né in peggio, la patologia neurovegetativa di base"...»; che «già prima dell'intervento, il Sig. era affetto da due patologie: una prima patologia comportante una paralisi della muscolatura viscerale..., una seconda, conseguente alla prima, costituita da una sindrome depressiva reattiva di primo grado»; che «le due patologie comportavano un'invalidità complessiva del 70%»; che, «sempre secondo la C.T.U., l'esecuzione dell'intervento» ha determinato l'aggravamento della «sola depressione reattiva, per cui l'invalidità complessiva post intervento risultava, nella valutazione della c.t.u., pari all'85%: da ciò ne è risultato, secondo la valutazione della c.t.u., un danno differenziale del 15% (vale a dire 85% - 70%), e non già del 20%, come individuato dal Tribunale, probabilmente per mero errore materiale».

Soggiunge, poi, l'appellante: che «anche la percentuale del 15% stimata dalla C.T.U. deve ritenersi del tutto inverosimile, data la pregressa condizione di salute del

che non può dirsi seriamente aggravata, addirittura nella misura del 15%, solo perché, così come motiva testualmente il c.t.u., "non accetta la cicatrice della laparotomia ed evita anche di andare a mare. Ha scarsa stima di sé, Avrebbe abbandonato tutti gli interessi, ad esempio, sportivi, e gli studi di giurisprudenza"...»; che «tale giudizio espresso nella c.t.u. ... non appare attendibile, in quanto non supportato da adeguati riscontri fattuali»; che «non sussiste neppure un comportamento



inadempiente in ordine alla pretesa assenza di un adeguato consenso informato», in quanto, premesso che «un eventuale inadempimento dell'obbligo informativo sarebbe da provarsi ex artt. 1218 e 2697 c.c. dal debitore supposto danneggiato, rectius dal paziente», deve constatarsi che «detto onere non è stato adeguatamente assolto dal emergendo, anzi, elementi di prova in senso contrario sia dalla testimonianza resa in corso di causa dalla madre dell'attore, sia dalla cartella clinica allegata all'atto di appello.

Il motivo è infondato.

Come già riferito nella parte narrativa che precede, nel libello introduttivo della lite il ha esposto quanto segue: «1)fin dalla nascita era portatore di una patologia a carico dell'apparato gastroenterico responsabile di una sintomatologia simile a quella della subocclusione intestinale; 2)il 23-11-1992 si era ricoverato presso il Policlinico Umberto I di Roma, Istituto di II Clinica Medica, ove i sanitari, a seguito di indagini diagnostiche, avevano attribuito i disturbi lamentati ad una patogenesi di tipo organico riconducibile alla presenza della membrana di Ladd e, a tale fine, sottoponevano esso istante, il successivo 17-12-1992, ad intervento chirurgico praticato presso il I Istituto di Clinica Chirurgica Generale IV Patologia Chirurgica ad opera del dott. Sandro Tagliacozzo; 3)nel corso di tale intervento non veniva rinvenuta alcuna membrana di Ladd, sicchè l'operatore si limitava ad effettuare una appendicectomia, con successiva chiusura del piano operatorio; 4)tale intervento veniva descritto come laparotomia esplorativa ed il decorso post-operatorio veniva aggravato da due episodi di melena, venendo dimesso l'istante solo in data 21-1-1993; 5)il Tagliacozzo e gli altri sanitari della struttura avevano gravemente omesso i loro doveri di informazione preventiva e, in ogni caso, l'intervento non era stato eseguito a regola d'arte, con grave compromissione della persona di esso istante».

Nonostante la puntuale e circostanziata ricostruzione dei fatti di causa compiuta dall'attore, l'Università si è limitata, nella comparsa di risposta depositata all'atto della sua costituzione nel giudizio di primo grado, a una contestazione del tutto generica delle avverse allegazioni, affidata a una formula di mero stile («...si contesta la sussistenza di qualsiasi responsabilità della convenuta, in ordine alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti dell'attore, non sussistendo alcun comportamento colpevole dei sanitari, e di conseguenza dei danni ex adverso lamentati»).

A fronte dell'atteggiamento difensivo in concreto assunto dalla convenuta, i fatti dedotti nell'atto di citazione a fondamento dell'avanzata pretesa risarcitoria -e in particolare la lamentata mancanza di un consenso informato



del paziente in ordine all'esecuzione dell'intervento chirurgico di laparotomia esplorativa con appendicectomia praticatogli in data 17 dicembre 1992 presso l'Istituto di Clinica Chirurgica Generale -Divisione IV^ Patologia Chirurgica del Policlinico Umberto I di Roma- devono considerarsi incontroverti, e come tali non abbisognevole di prova.

Invero, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, *«l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroverti e non richiedenti una specifica dimostrazione»* (cfr., in tal senso, *ex multis*, Cass. n. 18399/09, Cass. n. 14594/12 [ord.] e Cass. n. 12231/07).

Ciò posto, osserva la Corte che, nel caso di specie, l'affermazione di responsabilità dell'ateneo convenuto si fonda essenzialmente sull'accertato inesatto adempimento dell'obbligo di acquisizione del consenso informato del paziente, essendo emerso dalla c.t.u. medico-legale espletata in prime cure dal prof. Gabriele Riegler che l'operato dei medici con i quali il venne in contatto si sottrae, per il resto, alle critiche mosse dall'odierno appellante.

L'ausiliario ha, infatti, rimarcato:

-che l'intervento chirurgico innanzi descritto fu eseguito in modo tecnicamente corretto;

-che, pur essendosi *ex post* rivelata erronea la diagnosi di presenza della membrana di Ladd formulata presso l'Università, *«l'opzione chirurgica... andava interpretata come "tentativo" razionale di risoluzione di un problema di fronte all'inefficacia o all'inesistenza di concreta terapia medica ed al perdurare di sintomatologia dolorosa con riduzione della qualità di vita»*;

-che il caso clinico di cui si discute *«può essere definito "difficile", perché caratterizzato da una patologia a bassa incidenza e con alcune peculiarità che hanno complicato il percorso diagnostico»*, tant'è vero che si è reso necessario il ricorso a un'*«expertise di terzo livello ultraspecialistica»*.

Fatta tale precisazione, giova ricordare che, per costante orientamento del giudice della nomofilachia, la responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura presso la quale egli opera) per violazione dell'obbligo di ottenere il consenso informato del paziente discende:

a)dalla condotta omissiva tenuta in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento medico cui il paziente sia sottoposto;



b) dal verificarsi -in conseguenza dell'effettuazione del trattamento *«absque pactis»*, e quindi in forza di un nesso di causalità con la stessa- di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, indipendentemente dal fatto che il trattamento medesimo sia stato eseguito correttamente o meno (cfr., in tal senso, Cass. n. 8527/13, Cass. n. 20984/12 e Cass. n. 16543/11).

Alla stregua dei suenunciati principi di diritto, dai quali non v'è motivo di discostarsi, appare ineccepibile la decisione assunta dal Tribunale, il quale, una volta accertato che l'intervento chirurgico al quale il venne sottoposto non fu preceduto dall'acquisizione del suo consenso informato e che dall'esecuzione del detto intervento, sebbene tecnicamente corretta, è derivato un peggioramento delle pregresse condizioni di salute del paziente, ha giustamente affermato la responsabilità contrattuale dell'università convenuta, condannandola, conseguentemente, al risarcimento dei danni patiti dall'attore.

Soltanto in questa sede l'Università ha dedotto che in realtà il era stato adeguatamente informato delle possibili implicazioni del trattamento chirurgico al quale sarebbe stato sottoposto, come risulterebbe comprovato dalla testimonianza resa in prime cure dalla di lui madre - la quale ha riferito che *«la sera prima dell'intervento venne, presumo, un infermiere a far firmare a mio figlio un documento necessario per potersi operare»*-, nonché dalla cartella clinica allegata all'atto di appello, contenente la seguente dichiarazione sottoscritta dallo stesso paziente: *«Essendo stato chiaramente informato dai Sanitari del rischio che comporta l'intervento chirurgico, ne autorizzo l'effettuazione»*.

La deduzione, tuttavia, non coglie nel segno.

In disparte il rilievo che, una volta esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, rendere controverso un fatto non contestato (cfr. Cass. n. 26859/13), e prescindendo pure da ogni considerazione sull'ammissibilità della produzione documentale effettuata nel presente grado di giudizio dall'appellante, a fronte del generale divieto imposto dall'art. 345, 3° comma, c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, va in ogni caso notato che la dichiarazione testè citata, nella sua estrema genericità, non permette di stabilire se e quali informazioni siano state concretamente fornite al (cfr., sull'argomento, Cass. n. 2177/16, in cui viene chiarito che, *«in tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo*



idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico»; id., Cass. n. 24853/10).

E al riguardo è bene chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, incombe sul medico (o sulla struttura ospedaliera) l'onere della prova di aver adempiuto l'obbligo di acquisizione del consenso informato del paziente (cfr., in tal senso, Cass. n. 16047/12, Cass. n. 11005/11 e Cass. n. 20806/09).

Peraltro, il Tribunale non ha mancato di sottolineare - e sul punto nessuna specifica censura è stata mossa dall'appellante - che, sebbene all'epoca in cui è stato effettuato l'intervento oggetto di causa non fosse ancora entrata in vigore la specifica disciplina normativa dettata dall'art. 1, 2° comma, lettera c), L. n. 281/1998 (sui diritti dei consumatori e degli utenti) e dall'art. 5 L. n. 145/2001 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997), *«già alla stregua dei principi... dettati dalla Carta Costituzionale in materia di trattamenti sanitari e di diritto alla salute e già alla stregua degli obblighi di correttezza certamente ricadenti sulla Struttura Ospedaliera, sussisteva un obbligo in capo all'Ente Ospedaliero di informare compiutamente il paziente in ordine alla effettiva necessità dell'intervento chirurgico, alla eventuale esistenza di tecniche alternative, alla probabilità statistica di riuscita, alle possibili e prevedibili conseguenze negative dell'intervento».*

2.4 Per quanto attiene alle restanti doglianze, deve rilevarsi:

-che il c.d. danno differenziale -consistente nel peggioramento del già compromesso stato di salute del paziente- è stato correttamente determinato dal primo giudice nella misura del 20% (15% + 5%), avendo il c.t.u. chiarito:

a)che le patologie da cui era affetto il prima di
sottoporsi all'intervento chirurgico per cui è causa -
alterazione del controllo neurovegetativo del tubo
digerente e correlata sindrome depressiva reattiva di medio
grado- comportavano un'invalidità permanente del 70%;

b)che l'esecuzione dell'intervento, pur non avendo
modificato, né in meglio, né in peggio, la patologia
neurovegetativa di base, ha aggravato la depressione
reattiva del paziente, facendo ascendere all'85% il grado
di invalidità permanente;

c)che all'intervento è, inoltre, residua una cicatrice
ben consolidata sulla linea xifo-ombelicale, lunga 32 cm e
larga mediamente 1,5 cm, comportante un'ulteriore
diminuzione dell'integrità psico-fisica del paziente per il
danno estetico derivatone, valutabile nella misura del 4-
5%;

-che le critiche rivolte dall'appellante alla c.t.u. si
appaesano del tutto generiche, non essendo supportate da



argomentazioni scientifiche idonee a contrastare le valutazioni espresse dall'ausiliario, fondate sull'attento esame della copiosa documentazione sanitaria prodotta in atti e sugli esiti di due accurate visite mediche del paziente da lui stesso direttamente compiute (la prima il 24 luglio 2006, la seconda il 7 maggio 2007).

2.5 Vanno, infine, ritenute inammissibili, per difetto di specificità, le lamentele inerenti l'asserita eccessiva quantificazione del danno morale e del danno da diminuita capacità lavorativa, non risultando affatto esplicitate le ragioni per le quali la decisione assunta dal Tribunale andrebbe considerata erronea (cfr., sull'argomento, *ex permultis*, Cass. n. 17330/15).

In particolare, per quanto attiene al pregiudizio patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa, l'appellante prescinde completamente dalla motivazione in proposito addotta dal primo giudice, il quale ha chiarito:

-che, *«vertendosi in materia di invalidità c.d. macropermanente, sussiste -conformemente all'indirizzo prevalente seguito dalla Suprema Corte e dai giudici di merito- una presunzione che la invalidità è destinata ad incidere in modo apprezzabile anche sulla capacità di guadagno del soggetto danneggiato»;*

-che la somma di 270 mila euro a titolo di risarcimento di tale voce di danno è stata liquidata in via equitativa, *«tenuto conto dell'età del soggetto leso al momento dell'intervento (venti anni), del fatto che -come dedotto dalla difesa attorea- egli svolge attualmente una attività lavorativa (seppure percependo non elevati emolumenti) e, infine, dell'invalidità differenziale residua all'intervento».*

2.6 In conclusione, l'appello proposto dall'Università è completamente destituito di fondamento.

3. Va, a questo punto, presa in esame la domanda proposta dal con la comparsa di risposta depositata il 10 marzo 2011, volta ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti e il pagamento degli interessi maturati dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

La domanda, da ritenersi ammissibile in ragione dell'espressa deroga al generale divieto di *jus novorum* in appello contenuta nell'art. 345, 1° comma, 2° periodo, c.p.c., è fondata.

Nel dispositivo della sentenza definitiva n. 10453/10 del 19 ottobre 2010 il Tribunale ha condannato l'Università a pagare al la complessiva somma di 561.726,47 euro, *«oltre interessi da calcolarsi nella misura del 2% annuo dalla data del 17-12-1992 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali ... sull'intera somma dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo».*

Nella parte motiva viene precisato che per *«intera somma»*



deve intendersi «*capitale + interessi nella misura media sopra indicata*» (cioè quella del 2% annuo).

Tale tecnica di liquidazione è del tutto rispettosa dei criteri indicati dalla Suprema Corte, la quale in argomento ha affermato:

-che il danno da lucro cessante per il ritardato pagamento dei debiti di valore può essere liquidato dal giudice anche mediante il riconoscimento degli interessi (c.d. compensativi) maturati a decorrere dalla data del fatto sulla somma integralmente rivalutata, purchè i detti interessi siano calcolati a un tasso medio, e non a quello legale (cfr., *ex ceteris*, Cass. n. 10354/05, Cass. n. 3871/04 e Cass. n. 11712/02, tutte conformi alla sentenza capofila delle Sezioni Unite n. 1712/95);

-che la somma liquidata in sentenza a titolo di risarcimento del danno costituisce un credito di valuta liquido ed esigibile, come tale produttivo degli interessi di pieno diritto (*id est* al saggio legale) previsti dall'art. 1282, 1° comma, c.c., anche con riguardo all'importo rappresentato dagli interessi compensativi attribuiti a partire dal fatto illecito, i quali rappresentano una componente del credito complessivo, e non un autonomo credito, e si sottraggono, pertanto, alle disposizioni dettate dall'art. 1283 dello stesso codice in tema di anatocismo (cfr. Cass. n. 13508/91).

Per quanto qui interessa, i giudici di legittimità hanno pure chiarito che, nell'obbligazione di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito (contrattuale o extracontrattuale), la svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado deve essere accertata e liquidata dal giudice d'appello anche d'ufficio (cfr., in tal senso, Cass. n. 5567/09, Cass. n. 4010/06 e Cass. n. 2796/00).

Facendo, quindi, applicazione delle *surriferite regulae juris*, l'importo liquidato dal primo giudice in favore del danneggiato (comprensivo di capitale e interessi compensativi) deve essere rivalutato di anno in anno, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla data di pubblicazione della citata sentenza sino a quella di pubblicazione della presente decisione; sulla somma così definitivamente rivalutata vanno calcolati gli ulteriori interessi compensativi maturati nel periodo suindicato al tasso medio del 2%; a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione -segnante, come innanzi spiegato, la nascita di un credito di valuta, aggiornato all'attualità rispetto alla quantificazione operata dal primo giudice- vanno, infine, calcolati gli interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo sulla somma complessivamente dovuta.

4.1 Nel rapporto processuale tra l'università appellante e il le spese del presente grado di giudizio seguono



la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, 1° comma, c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, nell'osservanza dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra 520.000,01 e 1 milione di euro (riguardo alle quali l'art. 6 del citato decreto stabilisce che alla liquidazione dei compensi si applichi, di regola, un incremento fino al 30% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a 520 mila euro).

Di esse va disposta la distrazione in favore dell'avv. Liguori, dichiaratosi antistatario ex art. 93, 1° comma, c.p.c..

4.2 Si ravvisano, invece, giusti motivi, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., nel testo, applicabile *ratione temporis*, vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla L. n. 263/2005, per compensare interamente le spese in questione nel rapporto tra il M.E.F. e il considerato che i motivi di appello esaminati, sebbene formalmente proposti anche dal suddetto Ministero, «per quanto possa occorrere», interessavano esclusivamente l'Università, risultata soccombente all'esito del giudizio di primo grado.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli -Sezione Civile 3^a bis, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Università degli Studi di Roma «La Sapienza» e, «per quanto possa occorrere», dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 2010 a _____, avverso la sentenza non definitiva n. 13202/04 del 30 dicembre 2004 e la sentenza definitiva n. 10453/10 del 19 ottobre 2010 (quest'ultima notificata alla prefata università il 19 novembre 2010), entrambe pronunciate *inter partes* dal Tribunale di Napoli, uditi i procuratori delle parti, *contrariis reiectis*, così provvede:

1) dichiara inammissibile l'appello proposto, «per quanto possa occorrere», dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

2) rigetta l'appello proposto dall'Università degli Studi di Roma «La Sapienza»;

3) in accoglimento della domanda proposta dal _____ ai sensi dell'art. 345, 1° comma, 2° periodo, c.p.c.,
3.1) dispone:

a) che la somma liquidata dal Tribunale in favore del _____ a titolo risarcitorio -pari a 561.726,47 euro, oltre interessi compensativi al tasso medio del 2% dal 17 dicembre 1992 sino al 19 ottobre 2010, data di pubblicazione della sentenza definitiva n. 10453/10- sia rivalutata di anno in anno, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da quest'ultima data sino a quella di pubblicazione della presente decisione;



b)che sulla somma così definitivamente rivalutata siano calcolati gli ulteriori interessi compensativi maturati al tasso medio del 2% dal 19 ottobre 2010 sino alla data di pubblicazione della presente decisione;

c)che sull'importo complessivamente dovuto siano calcolati gli interessi legali maturati e maturandi dalla data di pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo;

3.2)condanna l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», in persona del rettore *pro tempore*, a pagare al le ulteriori somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi, come liquidate nel precedente capo 3.1);

4)condanna l'appellante Università degli Studi di Roma «La Sapienza», in persona del rettore *pro tempore*, a rifondere al le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi 21.277,49 euro (di cui 277,49 per esborsi e il resto per compenso professionale), oltre rimborso forfettario, IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA, come per legge, distraendole in favore dell'avv. Michele Liguori, procuratore antistatario;

5)compensa interamente le dette spese nel rapporto processuale tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il

Così deciso in Napoli, addì 4 aprile 2017

Il Consigliere estensore
(dott. Danilo CHIECA)

I l P r e s i d e n t e
(dott.ssa Erminia BALDINI)

